

PROPOSTE DEL COORDINAMENTO NAZIONALE
per la
MODIFICA DELLO STATUTO DI AREA DEMOCRATICA PER LA GIUSTIZIA
Assemblea generale del 28 maggio 2017 in Napoli

Proposta 1)

Modificare il nome della Associazione da **“Area”** in **“Area Democratica per la Giustizia”** e conseguentemente modificare l'intestazione dello Statuto e gli artt. 1, 8, 10, 15 e 18 dello Statuto stesso nel senso che, dove il nome della associazione è **“Area”**, deve leggersi, **“Area Democratica per la Giustizia”**

Proposta 2)

Inserire al comma 1 dell'art. 3 le lettere f) e g)

f) la tutela degli interessi morali ed economici dei propri aderenti e dell'intera Magistratura;

g) la partecipazione alle attività, anche di natura sindacale, dell'Associazione Nazionale Magistrati, condividendone gli scopi enunciati all'articolo 2 del relativo Statuto

Proposta 3)

Modificare l'art. 13 commi 1 e 5 nei seguenti termini:

comma 1 : **“Il Coordinamento Nazionale resta in carica tre anni”**

comma 5) : **“I componenti del Coordinamento Nazionale eleggono al loro interno il Segretario Generale , che ha la rappresentanza legale dell'Associazione e resta in carica sino alla scadenza del Coordinamento”**

Per miglior comprensione, a seguire, i testi degli articoli modificati nella versione attuale e in quella conseguente alla modifica proposta

Testo attuale	Testo emendato (modifiche in rosso)
STATUTO DI AREA	STATUTO DI AREA DEMOCRATICA PER LA GIUSTIZIA
Art. 1 AREA	Art. 1 AREA DEMOCRATICA PER LA GIUSTIZIA
E' costituita l'Associazione denominata "Area", senza scopo di lucro, che riunisce i magistrati ordinari che aderiscono ai principi enunciati nella Carta dei Valori di Area. La Carta dei Valori di Area è parte integrante e sostanziale del presente Statuto	E' costituita l'Associazione denominata "Area Democratica per la Giustizia" , senza scopo di lucro, che riunisce i magistrati ordinari che aderiscono ai principi enunciati nella Carta dei Valori di Area. La Carta dei Valori di Area è parte integrante e sostanziale del presente Statuto
Art. 3 SCOPI	Art. 3 SCOPI
L'Associazione si propone di promuovere e realizzare i principi e gli obiettivi enunciati nella Carta dei Valori, mediante: a) la valorizzazione e la difesa dei principi costituzionali dell'autonomia e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario (e, quindi, dei singoli	L'Associazione si propone di promuovere e realizzare i principi e gli obiettivi enunciati nella Carta dei Valori, mediante: a) la valorizzazione e la difesa dei principi costituzionali dell'autonomia e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario (e, quindi, dei singoli

magistrati), in quanto principi irrinunciabili per garantire la vita democratica e la legalità nel Paese nonché la tutela dei diritti fondamentali della persona;

b) l'analisi delle cause reali delle disfunzioni della giustizia e l'individuazione degli strumenti idonei a porvi rimedio;

c) l'affermazione del carattere preliminare e fondamentale della "questione morale", intesa come conformità della condotta e delle scelte individuali e collettive ai principi ideali ed alle regole della deontologia professionale;

d) lo sviluppo delle iniziative in grado di incrementare e privilegiare la professionalità del giudice (intesa come capacità, terzietà ed indipendenza);

e) il sostegno concreto dei soci magistrati all'attività dell'Associazione Nazionale Magistrati (A.N.M.) con il fermo impegno a contrastarne degenerazioni interne e a favorire la tutela nella loro effettività del prestigio e del rispetto della funzione giudiziaria, richiamati dall'art. 2 dello statuto dell'A.N.M..

L'Associazione potrà svolgere ogni attività, anche commerciale, purché in via occasionale e non prevalente e purché si tratti di operazione ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile per il raggiungimento dello scopo associativo, ivi comprese operazioni economiche, finanziarie (non nei confronti del pubblico) e patrimoniali in genere, atte e funzionali al perseguimento dello scopo associativo. Tutte tali attività devono svolgersi nel rispetto ed in conformità delle norme di legge vigenti e che ne disciplinano l'esercizio.

In ogni caso non sono considerate commerciali ai sensi dell'art. 148, terzo comma, D.P.R. 917/1986 così come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 344/2003, le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Per l'attività commerciale l'Associazione, ai sensi dall'art. 144, secondo comma, del D.P.R. 917/1986 così come modificato dall'art. 1 del D. Lgs.

magistrati), in quanto principi irrinunciabili per garantire la vita democratica e la legalità nel Paese nonché la tutela dei diritti fondamentali della persona;

b) l'analisi delle cause reali delle disfunzioni della giustizia e l'individuazione degli strumenti idonei a porvi rimedio;

c) l'affermazione del carattere preliminare e fondamentale della "questione morale", intesa come conformità della condotta e delle scelte individuali e collettive ai principi ideali ed alle regole della deontologia professionale;

d) lo sviluppo delle iniziative in grado di incrementare e privilegiare la professionalità del giudice (intesa come capacità, terzietà ed indipendenza);

e) il sostegno concreto dei soci magistrati all'attività dell'Associazione Nazionale Magistrati (A.N.M.) con il fermo impegno a contrastarne degenerazioni interne e a favorire la tutela nella loro effettività del prestigio e del rispetto della funzione giudiziaria, richiamati dall'art. 2 dello statuto dell'A.N.M.

f) la tutela degli interessi morali ed economici dei propri aderenti e dell'intera Magistratura;

g) la partecipazione alle attività, anche di natura sindacale, dell'Associazione Nazionale Magistrati, condividendone gli scopi enunciati all'articolo 2 del relativo Statuto

L'Associazione potrà svolgere ogni attività, anche commerciale, purché in via occasionale e non prevalente e purché si tratti di operazione ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile per il raggiungimento dello scopo associativo, ivi comprese operazioni economiche, finanziarie (non nei confronti del pubblico) e patrimoniali in genere, atte e funzionali al perseguimento dello scopo associativo. Tutte tali attività devono svolgersi nel rispetto ed in conformità delle norme di legge vigenti e che ne disciplinano l'esercizio.

In ogni caso non sono considerate commerciali ai sensi dell'art. 148, terzo comma, D.P.R. 917/1986 così come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 344/2003, le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle

344/2003, avrà l'obbligo di tenere la contabilità separata.

Art. 8
ORGANI SOCIALI

- a) l'Assemblea Generale dei soci;
- b) il Segretario Generale di Area;
- c) il Coordinamento Nazionale;
- d) le Assemblee Distrettuali;
- e) i Referenti Distrettuali;
- f) l'Assemblea dei Referenti Distrettuali.

Art. 10
ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale assume le decisioni fondamentali per l'attività di Area.

L'assemblea elabora e le linee di politica associativa di Area, al fine dell'attuazione dei principi e degli obiettivi indicati dalla Carta dei Valori rimettendone l'attuazione al Coordinamento Nazionale

Delibera sulle modifiche della Carta dei Valori e dello statuto a maggioranza semplice.

Approva il bilancio consuntivo annuale

Delibera, a maggioranza assoluta dei partecipanti, la convocazione di elezioni per la nomina di un nuovo Coordinamento Nazionale o di suoi singoli componenti.

Art. 13
IL SEGRETARIO GENERALE E IL COORDINAMENTO NAZIONALE

Il Coordinamento Nazionale, resta in carica due anni.

E' costituito da 7 componenti elettivi, di cui almeno 3 per ciascun genere.

In caso di dimissioni o rinuncia di uno dei suoi componenti subentra il primo dei non eletti.

I componenti del Coordinamento Nazionale non possono essere candidati alle elezioni del Csm per la durata del mandato, nemmeno in caso di dimissioni.

I componenti del Coordinamento Nazionale

rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Per l'attività commerciale l'Associazione, ai sensi dall'art. 144, secondo comma, del D.P.R. 917/1986 così come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 344/2003, avrà l'obbligo di tenere la contabilità separata.

Art. 8
ORGANI SOCIALI

- a) l'Assemblea Generale dei soci;
- b) il Segretario Generale di **Area Democratica per la Giustizia** ;
- c) il Coordinamento Nazionale;
- d) le Assemblee Distrettuali;
- e) i Referenti Distrettuali;
- f) l'Assemblea dei Referenti Distrettuali.

Art. 10
ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale assume le decisioni fondamentali per l'attività di **Area Democratica per la Giustizia**.

L'assemblea elabora e le linee di politica associativa di **Area Democratica per la Giustizia**, al fine dell'attuazione dei principi e degli obiettivi indicati dalla Carta dei Valori rimettendone l'attuazione al Coordinamento Nazionale

Delibera sulle modifiche della Carta dei Valori e dello statuto a maggioranza semplice.

Approva il bilancio consuntivo annuale

Delibera, a maggioranza assoluta dei partecipanti, la convocazione di elezioni per la nomina di un nuovo Coordinamento Nazionale o di suoi singoli componenti.

Art. 13
IL SEGRETARIO GENERALE E IL COORDINAMENTO NAZIONALE

Il Coordinamento Nazionale, resta in carica **tre** anni.

E' costituito da 7 componenti elettivi, di cui almeno 3 per ciascun genere.

In caso di dimissioni o rinuncia di uno dei suoi componenti subentra il primo dei non eletti.

I componenti del Coordinamento Nazionale non possono essere candidati alle elezioni del Csm per la durata del mandato, nemmeno in caso di dimissioni.

I componenti del Coordinamento Nazionale

eleggono al loro interno il Segretario Generale, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione e resta in carica per due anni. L'incarico di Segretario Generale è rinnovabile per una sola volta.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede le riunioni del Coordinamento Nazionale, provvede ad attuare le deliberazioni del coordinamento e compie ogni altra attività necessaria per il funzionamento dell'organo.

Il Segretario Generale può essere revocato dal Coordinamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Coordinamento Nazionale si riunisce con cadenza periodica e anche su richiesta di uno solo dei componenti.

E' predisposto il verbale delle riunioni pubblicato mediante diffusione nella mailing list nazionale dell'Associazione.

Art. 15

COMPITI DEL SEGRETARIO GENERALE E DEL COORDINAMENTO NAZIONALE

Il Coordinamento Nazionale e il Segretario Generale rappresentano Area nei rapporti con gli organi del governo autonomo della magistratura e con quelli della magistratura associata.

Il Segretario Generale con il Coordinamento Nazionale elaborano e coordinano l'azione politica dell'Associazione, nel quadro delle linee politiche espresse dall'Assemblea generale dei Soci e per l'attuazione dei principi e degli obiettivi indicati dalla Carta dei Valori.

Si avvalgono per le proprie attività di gruppi di lavoro tematici, con propri referenti.

Ad essi compete:

a) assumere ogni decisione necessaria per la gestione ordinaria e straordinaria ed il funzionamento dell'Associazione;

b) organizzare momenti di confronto con i rappresentanti dell'Associazione eletti negli organismi di governo autonomo della magistratura e con quelli della magistratura associata, ai fini della realizzazione dell'azione politica dell'Associazione;

c) organizzare le selezioni delle rappresentanze di Area, le selezioni dei candidati a rappresentare Area nei suddetti organismi rappresentativi privilegiando il metodo delle primarie;

d) promuovere e coordinare le iniziative culturali;

eleggono al loro interno il Segretario Generale, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione e resta in carica **sino alla scadenza del Coordinamento**. L'incarico di Segretario Generale è rinnovabile per una sola volta.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede le riunioni del Coordinamento Nazionale, provvede ad attuare le deliberazioni del coordinamento e compie ogni altra attività necessaria per il funzionamento dell'organo.

Il Segretario Generale può essere revocato dal Coordinamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Coordinamento Nazionale si riunisce con cadenza periodica e anche su richiesta di uno solo dei componenti.

E' predisposto il verbale delle riunioni pubblicato mediante diffusione nella mailing list nazionale dell'Associazione.

Art. 15

COMPITI DEL SEGRETARIO GENERALE E DEL COORDINAMENTO NAZIONALE

Il Coordinamento Nazionale e il Segretario Generale rappresentano **Area Democratica per la Giustizia** nei rapporti con gli organi del governo autonomo della magistratura e con quelli della magistratura associata.

Il Segretario Generale con il Coordinamento Nazionale elaborano e coordinano l'azione politica dell'Associazione, nel quadro delle linee politiche espresse dall'Assemblea generale dei Soci e per l'attuazione dei principi e degli obiettivi indicati dalla Carta dei Valori.

Si avvalgono per le proprie attività di gruppi di lavoro tematici, con propri referenti.

Ad essi compete:

a) assumere ogni decisione necessaria per la gestione ordinaria e straordinaria ed il funzionamento dell'Associazione;

b) organizzare momenti di confronto con i rappresentanti dell'Associazione eletti negli organismi di governo autonomo della magistratura e con quelli della magistratura associata, ai fini della realizzazione dell'azione politica dell'Associazione;

c) organizzare le selezioni delle rappresentanze di **Area Democratica per la Giustizia**, le selezioni dei candidati a rappresentare **Area Democratica per la Giustizia** nei suddetti organismi rappresentativi privilegiando il metodo delle

- e) assumere le decisioni necessarie per la gestione dell'Associazione;
- f) comunicare ad ogni assemblea le attività e le iniziative che intende assumere e quelle già svolte nell'interesse dell'Associazione;
- g) convocare l'assemblea dei referenti distrettuali;
- h) perseguire, nelle forme ritenute opportune, il coinvolgimento diretto degli aderenti nelle concrete attività dell'Associazione, con facoltà di delega degli stessi a svolgere specifici compiti nell'ambito associativo;
- i) convocare l'assemblea nazionale e fissare il relativo ordine del giorno;
- j) amministrare il patrimonio sociale e formare il bilancio per i singoli esercizi finanziari; stabilire l'importo e le modalità di versamento della quota annuale di contribuzione;
- k) nominare un tesoriere;
- l) decidere in caso di controversia sull'ammissibilità di argomenti iscritti o di cui venga chiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dell'assemblea;
- m) deliberare sull'ammissione e sulla esclusione degli associati.

ART. 18

I REFERENTI DISTRETTUALI

I referenti organizzano e promuovono le attività dell'Associazione nel distretto.

I referenti distrettuali sono eletti dalle Assemblee Distrettuali e rimangono in carica un biennio.

Collaborano con il Coordinamento Nazionale per attuare i principi e gli obiettivi di Area.

Partecipano all'assemblea dei referenti distrettuali.

- primarie;
- d) promuovere e coordinare le iniziative culturali;
- e) assumere le decisioni necessarie per la gestione dell'Associazione;
- f) comunicare ad ogni assemblea le attività e le iniziative che intende assumere e quelle già svolte nell'interesse dell'Associazione;
- g) convocare l'assemblea dei referenti distrettuali;
- h) perseguire, nelle forme ritenute opportune, il coinvolgimento diretto degli aderenti nelle concrete attività dell'Associazione, con facoltà di delega degli stessi a svolgere specifici compiti nell'ambito associativo;
- i) convocare l'assemblea nazionale e fissare il relativo ordine del giorno;
- j) amministrare il patrimonio sociale e formare il bilancio per i singoli esercizi finanziari; stabilire l'importo e le modalità di versamento della quota annuale di contribuzione;
- k) nominare un tesoriere;
- l) decidere in caso di controversia sull'ammissibilità di argomenti iscritti o di cui venga chiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dell'assemblea;
- m) deliberare sull'ammissione e sulla esclusione degli associati.

ART. 18

I REFERENTI DISTRETTUALI

I referenti organizzano e promuovono le attività dell'Associazione nel distretto.

I referenti distrettuali sono eletti dalle Assemblee Distrettuali e rimangono in carica un biennio.

Collaborano con il Coordinamento Nazionale per attuare i principi e gli obiettivi di **Area Democratica per la Giustizia**.

Partecipano all'assemblea dei referenti distrettuali.